

News – 22/09/2022

Conversione in legge “DL Aiuti Bis” – Legge 21 settembre 2022, n. 142

Tra le novità la proroga dello smart working semplificato e la conferma del contributo straordinario a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U n.221 del 21 settembre 2022, Serie Generale, la [Legge 21 settembre 2022, n. 142: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”](#).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2022 - Serie generale) è stato pubblicato il testo coordinato, corredato delle relative note.

In sede di conversione il “Decreto Aiuti Bis” conferma una serie di interventi a favore delle imprese che acquistano energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale introdotti dal “Decreto Aiuti”.

Il testo risulta composto da 44 articoli suddivisi in otto capi:

1. (articoli da 1 a 12), in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
2. (articoli 13-15), con misure per l'emergenza idrica;
3. (articoli 16-19), con misure riguardanti le Regioni e gli enti territoriali;
4. (articoli 20-28), in materia di politiche sociali e salute e accoglienza;
5. (articoli da 29 a 37-quater), in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici;
6. (articoli da 38 a 39-bis), in materia di istruzione e università;
7. (articoli da 40 a 41-bis), in materia di giustizia;
8. (articoli da 42 a 44), con le disposizioni finanziarie e finali.

Si esaminano di seguito le novità:

RAFFORZAMENTO DEI BONUS SOCIALI PER ENERGIA ELETTRICA E GAS

Confermate per il quarto trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CLIENTI VULNERABILI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

E’ introdotto il concetto di clientela vulnerabile nel settore del gas naturale. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

- a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (art. 1, c, 75, legge n. 124/2017);
- b) che rientrano tra i soggetti con disabilità (art. 3, legge n. 104/1992);
- c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- d) di età superiore ai 75 anni;

E’ previsto che ai clienti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ciascun venditore dovrà offrire il gas a condizioni contrattuali stabilite dall’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e a un prezzo calmierato.

AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL QUARTO

TRIMESTRE 2022

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali** di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, **sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento**. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Per quanto riguarda il credito di imposta, vengono confermate anche per il III trimestre 2022 le percentuali fissate per il II trimestre 2022 dal DL Aiuti a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI

Viene confermata :

-la riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

-l'applicazione di un'aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;

-la sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale" (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995.

L'abbattimento delle aliquote di accisa sui carburanti è stato prorogato fino al 17 ottobre 2022 dal [Decreto del Ministro dell'Economia e le Finanze di concerto col il Ministro della transizione ecologica 13 settembre 2022 pubblicato nella G.U. n.221 del 21-09-2022](#).

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, **è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022**, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 giugno 2009. Le modalità per l'accesso alle risorse del fondo saranno stabilite da un apposito Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

SPORT

Con una disposizione inserita in sede di conversione, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, viene istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, con contributi a fondo perduto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

WELFARE AZIENDALE

Limitatamente al periodo di imposta 2022, è stato confermato l'incremento a 600 Euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, c. 3, TUIR, **incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.**

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, è stato confermato l'incremento di 1,2 punti percentuali dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI FRAGILI E I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI MINORI DI ANNI 14

Fino al 31 dicembre 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, possono ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali (viene modificato il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del [DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52](#), con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge).

PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Le disposizioni dell'[articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77](#), in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, **continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022** (modifica art.10 – Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19, comma 2-bis del [DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52](#)).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101](#), le disposizioni previste dall'[articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89](#), per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55](#), *nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015.*

CESSIONE DEI BONUS EDILIZI

La responsabilità in solido, nel caso di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave (viene modificato l'art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»).

Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti.

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>